



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 29 del 28-04-2023

Adunanza Ordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: TARI TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE: APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21:00** è stato convocato il Consiglio Comunale presso la residenza municipale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Segretario Generale Dott. Esposito Giuseppe, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **14** componenti il Consiglio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Amà Alessandro – nella sua qualità di Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Capatti Elena
Tumiati Clara
Caleffi Monica

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Pagnoni Fabrizio	Presente	Colombari Antonella	Presente
Capatti Elena	Presente	Amà Alessandro	Presente
Tosi Davide	Presente	Farina Diego	Assente
Grandi Alessandro	Assente	Bassi Enrico	Presente
Tumiati Antonio	Presente	Berneschi Martina	Presente
Bruciaferri Enrico	Assente	Celati Anna	Presente
Bertelli Carlo	Presente	Tumiati Clara	Presente
Barbi Denis	Presente	Caleffi Monica	Presente
Rossetti Michela	Presente		

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

OGGETTO: TARI TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE: APPROVAZIONE

Si dà atto che:

- 1) la discussione del presente argomento è registrata e conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90;
- 2) sono presenti gli Assessori: Grandi Simone, Cirelli Bruna, Baraldi Massimo, Pirani Cristiano, Peruffo Paola;
- 3) giustificano l'assenza i Consiglieri: Grandi Alessandro, Bruciaferri Enrico, Farina Diego.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2014 è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2014, la TARI-tariffa avente natura corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di stabilità per l'anno 2014);
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2014 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, altresì, il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, successivamente modificato con delibera C.C. n. 30 del 15/04/2016;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/03/2019, è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, sulla scorta ed in aderenza al testo approvato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR, che ha revocato, contestualmente, il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, consentendo altresì l'uniformazione del sistema regolatorio del pubblico servizio di igiene ambientale attraverso uno strumento comune, sull'intero ambito di affidamento e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 75 del 30/07/2020;
- che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2021 è stato approvato il Regolamento per la Disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva in attuazione delle disposizioni ex D.lgs. 116/2020 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022 al fine di adeguare l'Allegato 1 "Riduzioni della tariffa" del Regolamento stesso, alla ripartizione tra costi fissi e variabili derivanti dal PEF TARI 2022, per il periodo 2022/2025, approvato il 24/05/2022 dal Consiglio Locale di Ferrara di ATERSIR con delibera n. 9 e dal Consiglio d'Ambito ATERSIR con delibera n. 57/2022;

Atteso, in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, quanto segue:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, funzioni di garanzia ai fini dell'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95" nonché tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- il D. Lgs. n. 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze "possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e che "tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani" e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
- che i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1 gennaio 2023 e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia a Ente di Governo dell'Ambito (Atersir per Emilia Romagna), che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

Richiamata quindi la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n°15/2022/R/RIF , avente ad oggetto "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti aggiornando le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n.444/2019, che ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

Richiamata inoltre la deliberazione Consiglio d'ambito Atersir n. 11 del 11/4/2022 ad oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA con cui determina, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani,

ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella allegata al TQRIF;

Preso atto di quanto previsto, si rende necessario l'immediato recepimento nel Regolamento TCP di quanto previsto all'art.3 della citata deliberazione Arera, ovvero l'introduzione della disciplina di dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, sia da parte di quelle che hanno optato di conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani, che per le utenze non domestiche che si avvalgono della riduzione della quota variabile della tariffa ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della L.147/13 e che dimostrino di avere avviato al recupero ai sensi dell'art. 238 comma 10 D.Lgs.152/2006 i rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter numero 2 del D.Lgs.152/2006 direttamente o mediante azienda autorizzata;

Considerato che si rende necessario aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione dell'art.3 della delibera ARERA n.15/2022;

Ritenuto opportuno per ragioni di chiarezza, di non limitarsi a modificare il regolamento vigente ma di procedere all'approvazione di un nuovo regolamento;

Dato atto:

- che le principali modifiche al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva possono essere illustrate nel prospetto Allegato A alla presente deliberazione, recante il confronto degli articoli modificati rispetto al regolamento TARI approvato nel 2021;
- che CLARA SpA, società pubblica partecipata dal Comune, affidataria della gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, ha predisposto a tal fine l'allegato schema di REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, (allegato alla presente deliberazione) composto da n. 46 articoli, Appendice A e B e allegati:
ALLEGATO1 – Deposito cauzionale;
ALLEGATO 2 -- Classificazione UND;
ALLEGATO 3 – Riduzioni;
ALLEGATO 4 – Modello di dichiarazione sostitutiva per le riduzioni sul compostaggio individuale;

Ricordato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;

Visto l'Art. 1 co. 683 della L 147/2013 secondo cui: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

Rilevato che l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL n. 228 del 30.12.2021, convertito nella Legge n. 25/2022, stabilisce che a decorrere dal 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Settore Bilancio, Economato ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto della esposizione, della discussione e delle relazioni riportate nel documento accluso (Allegato Interventi);

Con la seguente votazione: Consiglieri presenti n. 14, voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Bassi Enrico, Berneschi Martina, Celati Anna, Tumiatì Clara, Caleffi Monica), contrari n. 0, palesemente espressi per appello nominale,

DELIBERA

1. che tutto quanto riportato in narrativa costituisca parte integrante e sostanziale al presente atto e si intende qui espressamente richiamato;
2. di approvare le modifiche al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (con relativi allegati), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore con decorrenza dal

01/01/2023;

4. di trasmettere copia della presente a:

CLARA S.p.A., via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di soggetto GESTORE del pubblico servizio di igiene ambientale;

ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, via Cairoli 8/F, 40121 BOLOGNA, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23;

5. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000, con separata votazione il cui esito è il seguente: Consiglieri presenti n. 14, voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Bassi Enrico, Berneschi Martina, Celati Anna, Tumiate Clara, Caleffi Monica), contrari n. 0, palesemente espressi per appello nominale.



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
F.to Amà Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Esposito Giuseppe

Proposta N. 17
TRIBUTI ED ENTRATE

OGGETTO: TARI TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 18-04-2023

IL RESPONSABILE
F.to Matteucci Emanuela
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Li, 18-04-2023

IL RESPONSABILE
F.to Rasconi Gaia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 24-05-2023

**L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE**
F.to Sattin Rita